SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2022, n. **208**.

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2019;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 giugno 2021;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modificazioni, è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 55
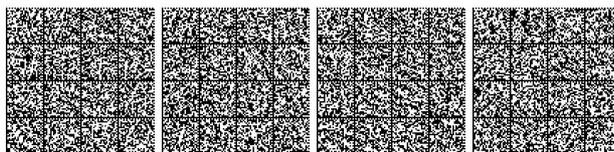
ALLEGATO *1*

(articolo 1, comma 1)

«Sezione 6 Acciai inossidabili»

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A

Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).

UNI EN 10088-1		**AISI/ASTM**		**UNS**	**NOTE**
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4373	X12CrMnNiN 18-9-5	AISI	202	S20200	
1.4310	X10CrNi 18-8	AISI	301	S30100	
1.4325	X9CrNi 18-9	AISI	302	S30200	
1.4305	X8CrNiS 18-9	AISI	303	S30300	
----	----	AISI	303Se	S30323	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI	304	S30400	
1.4306	X2CrNi 19-11	AISI	304L	S30403	
1.4307	X2CrNi 18-9				
1.4303	X4CrNi 18-12	AISI	305	S30500	
----	----	AISI	308	S30800	
1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	AISI	316	S31600	
1.4436	X3CrNiMo 17-13-3				
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	AISI	316L	S31603	
1.4432	X2CrNiMo 17-12-3				
		AISI	316N	S31651	
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	ASTM	Type 316Ti	S31635	
1.4541	X6CrNiTi 18-10	AISI	321	S32100	
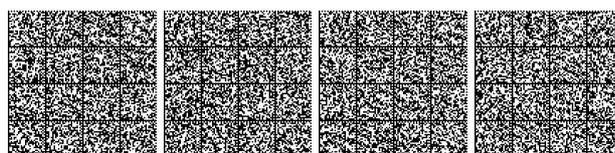
1.4460	X3CrNiMoN 27-5-2	AISI	329	S32900	
1.4550	X6CrNiNb 18-10	AISI	347	S34700	
1.4006	X12Cr 13	AISI	410	S41000	
----	----	AISI	414	S41400	
1.4005	X12CrS 13	AISI	416	S41600	
1.4021	X20Cr 13	AISI	420	S42000	
1.4028	X30Cr 13				
1.4031	X39Cr 13				
1.4016	X6Cr 17	AISI	430	S43000	
1.4105	X6CrMoS 17	AISI	430F	S43020	
1.4057	X17CrNi 16-2	AISI	431	S43100	
1.4125	X105CrMo 17	AISI	440C	S44004	(*)
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	ASTM	Type 630	S17400	
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	----	----	S31803	(**)
1.4590	X2CrNbZr 17	----	----	-----	(**)
1.4362	X2CrNiN 23-4	----	----	S32304	
		----	----	S32101	
1.4510	X3CrTi 17	----	----	-----	
1.4509	X2CrTiNb 18	----	----	S43940 S43932	
1.4521	X2CrMoTi 18-2	AISI	444	S44400	
		ASTM		S44500	
				S82441	
		AISI	440A	S44002	(***)
1.4876	X10NiCrAlTi 32-21	ASTM	Type 800	N08800	(****)
1.4526	X6CrMoNb17-1	ASTM	Type 436	S43600	
1.4611	X2CrTi 21	---	---	---	
1.4613	X2CrTi 24	---	---	---	
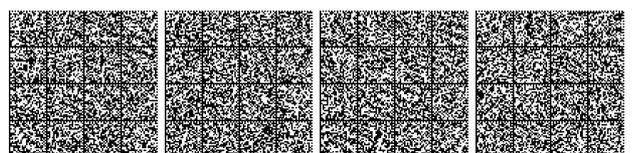
1.4618	X9CrMnNiCu 17-8-5-2	---	---	---	
1.4547	X1CrNiMoCuN 20–18–7			S31254	
				S82031	
				S82012	
				S31655	
1.4598					(¤)
1.4062				S32202	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(¤) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.

Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	**C %**	**Si %**	**Mn %**	**P %**	**S %**	**N %**	**Cr %**	**Cu %**	**Mo %**	**Nb %**	**Ni %**	**Ti %**	**Altri elementi %**
a	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08-0,20	22,0-25,0	-	2,5-3,5	-	4,5-6,5		-
b	0,08 max	1,0 max	3,8-7,5	0,045 max	0,015 max	0,05-0,25	17,0-18,0	1,5-3,5		-	3,5-5,5		-
c**	0,03 max	2,00 max	1,00 max	0,04 max	0,25-0,35	-	17,0-19,0	-	1,50-2,50	-	-	-	-
d**	0,08 max	1,00 max	2,50 max	0,04 max	0,15-0,35	-	17,5-19,5	-	1,50-2,50	-	0,75 max	-	-
e**	0,08 max	1,00 max	1,50 max	0,04 max	0,25-0,35	-	16,0-18,0	-	0,80-1,70	-	0,50 max	-	-
f	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	13,75-15,00	-	-	0,10-0,30 #	-	0,05-0,20 #	Sn 0,10-0,25
g	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	16,00-18,00	0,40 max	-	0,10-0,25 #	0,40 max	0,05-0,15 #	Sn 0,10-0,50
h	0,020 max	1,00 max	1,00 max	0,040 max	0,006 max	0,025 max	19,00-21,00	0,30-0,60	-	0,30-0,80 #	0,60 max	0,20 max #	-
i §	0,8-0,95	0,35-0,5	0,25-0,4	0,4 max	0,03 max	-	17-18	-	1-1,25	-	0,25 max	-	V 0,08-0,12
l⌘	1,85-1,95	0,40-0,80	0,20-0,50	0,03 max	0,03 max	-	19,00-21,00	-	0,80-1,20	-	-	-	V 3,80-4,20 W 0,40-0,80
m	Max 0,03	Max 1,00	Max 0,80	Max 0,040	Max 0,015	Max 0,030	20,00 24,00	0,30 0,80	Max 0,035	0,10 0,70	-	0,10 0,70	V 0,03-0,50
n Ω	0.29-0.38	Max 1,00	Max 1.00	Max 0.04	Max 0.015	0.13-0.22	15-16.5	-	-	-	-	-	-

*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione $(Ti+Nb) \geq 0,2+4\,(C+N)$

** A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

$(Nb+Ti) \geq 10(C+N)$

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

Ω A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 recante: «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1962, n. 139.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari):

«Art. 3. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli, o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quando stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni.».

— Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104, S.O.

— Il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, (Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2019, n. 179.

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) è pubblicata nella GUUE n. L 241 del 17 settembre 2015.

Note all'art. 1:

— La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2019, n. 267.

23G00009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 gennaio 2023.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch S.n.c. di Fioroni Giovanna e C., in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001, e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato, regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308 Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui, il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
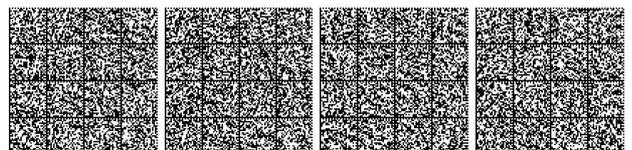
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 9 novembre 2018, n. 78579, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 270 del 20 novembre 2018 con il quale al laboratorio Agribiosearch s.n.c. di Fioroni Giovanna e C., sito in via Adriatica n. 111 - 06135 Perugia (PG), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 dicembre 2022, acquisita in data 27 dicembre 2022 al progressivo 662017;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agribiosearch s.n.c. di Fioroni Giovanna e C., sito in via Adriatica n. 111 - 06135 Perugia (PG), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 novembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agribiosearch s.n.c. di Fioroni Giovanna e C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante o eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario, indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/*Total acidity*	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2. R2015
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/*Total Sulphur dioxide*	OIV-MA-AS323-04B R2009

23A00176
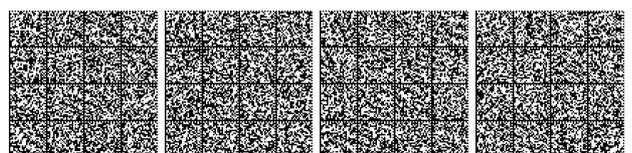
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2022.

Registrazione della modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Murazzano» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 263 del 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1915 della Commissione del 3 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Murazzano»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Murazzano» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 263 del 10 ottobre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1915 della Commissione del 3 ottobre 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la DOP «Murazzano» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MURAZZANO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta del formaggio «Murazzano» è riservata ai prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Murazzano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio grasso, a pasta fresca, prodotto con latte ovino di razza delle Langhe, in purezza o con latte misto ovino in misura minima del 60% con eventuali aggiunte di latte vaccino in misura massima del 40%. È usato come formaggio da tavola e presenta le caratteristiche di seguito riportate.

Forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate.

Dimensioni: diametro di 10-15 centimetri, scalzo di 3-4 centimetri.

Peso: da 250 a 400 grammi.

Dimensioni e peso sono riferiti ai minimi di stagionatura.

Descrizione della pasta: morbida, leggermente consistente, a volte con alcune occhiature, finemente granulosa; con il progredire della stagionatura il colore passa dal bianco latte al giallo paglierino; la struttura evolve con l'avanzare della maturazione passando da morbida ad una sempre maggiore consistenza e. compattezza proporzionalmente alla progressiva perdita di umidità, sino ad arrivare ad una struttura semidura o dura.

Non vengono usati né pigmenti coloranti né aromi particolari.

Confezione esterna: per le forme fresche non vi è presenza di crosta, la confezione esterna si presenta di colore bianco latte, a volte con leggera patina di colore paglierino sempre più marcato. Sapore: fine delicatamente profumato e con gradevole sapore che ricorda il latte ovino; con il progredire della maturazione il formaggio aumenta di intensità olfattiva e gustativa.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 50 % con tollerana del 2 %, per il prodotto di pura pecora, e il 47 %, con tolleranza del 2 %, per il prodotto latte misto ovino vaccino.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Albaretto Torre, Arguello, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Prunetto, Roascio, Roccaciglié, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La razione alimentare su base annua del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio Murazzano DOP deve essere costituita per almeno il 70% della sostanza secca da foraggi, verdi o conservati, e per un massimo del 30% della sostanza secca da mangimi concentrati o nuclei. Almeno l'80% dei foraggi deve provenire dalla zona di origine.

Quando la stagione lo consente viene fatto ricorso al pascolamento.
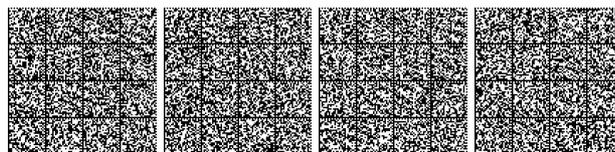
Gli alimenti che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50% di sostanza secca su base annua. È consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti consentiti dalla legge.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte proveniente da due o più mungiture, può essere eventualmente sottoposto a trattamenti termici igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, è addizionato con caglio liquido di vitello e viene coagulato ad una temperatura di 37° C con una tolleranza di ± 3° C. Durante e dopo l'aggiunta del caglio si attua un energico rimescolamento, a cui può seguire un riposo di almeno 40 minuti, per ottenere un coagulo omogeneo e consistente.

La prima rottura della cagliata, con spannarola o spino, è grossolana (coaguli della dimensione di una arancia). Dopo una sosta di almeno cinque minuti, si ha la seconda rottura a nocciola utilizzando lira o spino, alla quale segue una ulteriore sosta di almeno dieci minuti.

Per la formatura la cagliata è trasferita in fascere cilindriche, a fondo forellato, di plastica o di acciaio inossidabile, con dimensioni idonee. Le fascere con la cagliata sono mantenute su un piano inclinato per ventiquattro + quattro ore, nel corso delle quali si effettuano diversi rivoltamenti.

La salatura è effettuata a secco nel corso della formatura, due volte, una per faccia.

La maturazione si protrae per almeno quattro giorni e può avvenire negli stessi locali di produzione, lavando le forme rapidamente con acqua tiepida per almeno due volte; è consentita l'adozione di tecniche alternative equipollenti. Dopo almeno quattro giorni di maturazione, il formaggio può essere stoccato in appositi locali di stagionatura o in celle refrigerate. Il periodo minimo di maturazione è di quattro giorni, la stagionatura massima è di novanta giorni. Solo nel caso in cui si utilizzino le tradizionali «burnie» (vasi di vetro con chiusura ermetica), nelle quali viene posto il formaggio, previa stagionatura di almeno venti giorni, è consentita la stagionatura fino a quindici mesi, senza aggiunta di altri prodotti.

È usato come formaggio da tavola e viene anche impiegato in svariate ricette culinarie e come base per elaborazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I comuni della zona di produzione del Murazzano DOP coincidono con l'areale collinare denominato Alta Langa, territorio confinante a nord con le Langhe più basse dei vigneti e dei grandi vini a denominazione di origine, a sud con l'Appennino Ligure, a est con il Monferrato e ad ovest con la pianura cuneese.

Si tratta di un'area geografica che non e stata oggetto, nel corso del tempo, di stravolgimenti geologici, salvaguardando così la flora dai grandi cambiamenti che essi hanno comportato, e che di fatto si è trasformata in una «oasi» in cui hanno trovato riparo specie vegetali caratteristiche di ambienti molto diversi; accanto alle specie tipiche delle pianure, europee e a quelle di origine mediterranea hanno infatti qui il loro *habitat* ideale numerose specie di origine centro e sud europea e specie di origine atlantica, la cui presenza e invece assai più ridotta nelle aree limitrofe a quella di produzione del Murazzano DOP.

La presenza così ampia e diversificata di essenze vegetali fa sì che gli animali vengano nutriti per l'intero arco dell'anno con una razione mista e variegata; nella stagione in cui e possibile il pascolamento (normalmente da aprile a ottobre) le pecore utilizzano direttamente la produzione foraggera verde dei prati e degli erbai, quando ciò non è possibile l'alimentazione prevalente è comunque costituita dal fieno ottenuto con le essenze vegetali del luogo. La specificità del sapore e dei profumi del Murazzano DOP deriva pertanto, in primo luogo, dalla complessità e dalla vastità della flora, tipica dell'area di produzione, le cui componenti aromatiche si trasmettono al latte e, successivamente, al formaggio.

Elemento essenziale per la produzione del formaggio Murazzano DOP è costituito dalla razza ovina Delle Langhe, razza autoctona da secoli legata al territorio dell'Alta Langa (le prime testimonianze scritte possono infatti essere rilevate nella *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio); per molto tempo questo animale ha rappresentato l'unico mezzo di sostentamento delle famiglie contadine poiché ha consentito lo sfruttamento di quelle aree che, per giacitura, difficoltà di accesso e scarsa produttività, poco si sarebbero prestate ad utilizzazioni più intensive o ad altre tipologie di allevamento. La pecora Delle Langhe e una razza di taglia medio grande, molto rustica e buona produttrice di latte anche in condizioni non ottimali e proprio grazie a queste caratteristiche, nel territorio di produzione del Murazzano DOP, ha potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità produttive tanto da rappresentare ancora oggi un elemento fondamentale dell'economia agricola del territorio.

L'allevamento delle pecore, la produzione di formaggio ..e la cura del territorio sono elementi tra loro legati in modo indissolubile che, seppur con le necessarie e inevitabili evoluzioni, non sono mai venuti meno nel corso dei secoli; essi non assolvono alla sola funzione produttiva, ma svolgono anche una importantissima attività, di manutenzione del territorio con elevata valenza naturalistica e paesaggistica, mantenendo vitale l'ambiente nel suo complesso.

La tecnica di produzione del Murazzano DOP, mantenendo ancor oggi un forte legame con la tradizione, permette l'esaltazione delle caratteristiche che derivano dall'interazione tra ambiente, animali, fattori produttivi e saper fare delle popolazioni locali. La doppia rottura della cagliata, le dimensioni ridotte delle forme e il rapido collocamento nelle fascere hanno lo scopo di ottenere il rapido sgrondo del siero; il frequente rivoltamento del prodotto e le specifiche modalità di salatura, unitamente alle condizioni di maturazione e stagionatura, consentono quindi il raggiungimento delle caratteristiche peculiari tipiche del formaggio.

In caso di stagionatura non protratta il Murazzano DOP presenta all'olfatto, prima ancora che al gusto, il sentore delle diverse essenze erbacee e foraggere facenti parte dell'alimentazione degli animali, ha un sapore delicato e una pasta morbida, il cui colore va dal bianco latte al giallo paglierino; con il protrarsi della stagionatura, con la maturazione e l'affinamento, il formaggio aumenta la propria intensità olfattiva e gustativa e può presentare una crosta morbida e leggera con un sottilissimo sottocrosta, la pasta diviene più consistente, di colore più intenso, e manifesta sentori aromatici che possono nobilmente evocare il vello ovino.

Il connubio fra condizioni climatiche, alimentazione animale e caratteristiche del latte prodotto dalla razza ovina Delle Langhe, unitamente alla peculiare tecnica di produzione e all'abilità dei casari che hanno saputo sfruttare sapientemente tali fattori, sono quindi gli elementi inscindibili che stanno alla base della produzione del Murazzano DOP, espressione del saper fare collettivo delle popolazioni delle Langhe, risultato di un percorso secolare condiviso

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilite dal reg. (UE) n. 1151/2012 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. — Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l.,. Piazza Carlo Alberto Grosso 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323 ; Fax: +390172911320; *E-mail*: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio può essere venduto al consumo intero o porzionato, anche preconfezionato.

Il logo/marchio del formaggio «Murazzano» è costituito da una emme maiuscola stilizzata, che intarsia una faccia piana di una forma di formaggio Murazzano sulla quale è stato operato un taglio di assaggio cuneiforme, il marchio è blu (pantone *Blue* 0729) o nero (pantone *Black U)* su sfondo bianco, applicato su una etichetta utilizzata per il confezionamento del Murazzano. L'etichettatura può essere effettuata solo a seguire il periodo minimo di stagionatura.

Il prodotto stagionato/conservato nelle tradizionali «burnie» sarà marchiato con una specifica etichetta (adesiva) applicata all'esterno del vetro, in alternativa posta all'interno appoggiata sul prodotto conservato.

Considerato che il latte ovino utilizzato nella produzione del formaggio Murazzano può provenire esclusivamente da animali appartenenti alla razza «Delle Langhe» è data facoltà di apporre sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Con latte di pecora delle Langhe»; il formaggio Murazzano prodotto al 100% con latte ovino può portare sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Solo latte di pecora delle Langhe».
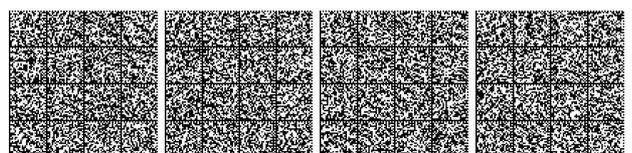
23A00175

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2022.

Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2, del codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, paragrafo 4, lettera *c)*, che dispone che «Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: *c)* di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3.500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2 - come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera *e)*, n. 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 - con il quale è stata data introdotta nell'ordinamento nazionale la previsione di cui al citato art. 6, paragrafo 4, lettera *c)*, della direttiva 2006/126/CE;

Visto l'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora delle infrastrutture e dei trasporti) la definizione delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato;

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996, e successive modificazioni, come attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 102 del 5 maggio 1998), da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20 luglio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 185 del 4 agosto 2021) ed in particolare l'art. 2 che definisce «combustibili alternativi» e «veicolo alimentato con combustibili alternativi»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 «che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli» e, in particolare, il punto 13.3 del certificato di conformità, «Massa supplementare per la propulsione alternativa:…kg», i punti 2.6.4. «Massa supplementare per la propulsione alternativa: …kg» e 2.6.5. «Elenco dei dispositivi per la propulsione alternativa (e indicazione della massa delle parti):…» della scheda informativa, e il punto 13.3 «Massa supplementare per la propulsione alternativa: … kg» del certificato di omologazione individuale UE e nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza», ed in particolare l'allegato XIII, parte 2, sezione C, punto 2.1.3.1, ai sensi del quale «il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all'allegato I, punti 2.3 e 2.4, della direttiva 96/53/CE deve essere definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l'autorità di omologazione»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà ed in particolare l'art. 2, comma 2, nella parte in cui dispone che: «Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870»;

Considerato che, attualmente, sulle carte di circolazione o sul documento unico di circolazione e di proprietà, a seguito delle diverse procedure immatricolative, il valore della massa supplementare dovuto al sistema di propulsione con combustibili alternativi può essere riportato nelle apposite righe descrittive attraverso l'indicazione «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=…kg»;

Considerata la necessità di definire le modalità di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà delle informazioni utili all'applicazione del più volte citato art. 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2, Codice della strada e che, a tal fine, occorre implementare adeguatamente le necessarie procedure informatiche;

Ritenuto infine che la disposizione di cui all'art. 6, paragrafo 4, lettera *c)*, della direttiva 2006/126/CE, come attuata nell'ordinamento nazionale dall'art. 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2, del Codice della strada, prevede che previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, alle condizioni ivi previste, possano essere condotti con patente di categoria B e che l'allegato II della medesima direttiva, nel disciplinare i contenuti della prova teorica per il conseguimento della predetta categoria di patente, non richiede la conoscenza delle «disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada»;

Esperita la procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) «veicolo»: un veicolo di categoria N2 di massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg, adibito a trasporto di merci, alimentato con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che soddisfi la condizione che la massa superiore ai 3.500 kg è dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione;

b) «documento di circolazione»: la carta di circolazione, di cui all'art. 93 del Codice della strada, o il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, del veicolo di cui alla lettera *a)*;

c) «massa supplementare»: la massa supplementare del sistema di propulsione con combustibile alternativo, come annotato nel documento di circolazione con la dicitura «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg»;

d) «compatibilità della massa supplementare»: consegue all'esito favorevole della verifica che la differenza tra la massa massima autorizzata del veicolo (campo F.2) e la massa supplementare rispetti la condizione prevista dalla lettera *a)*;

e) «Direzione generale»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) «CED»: il Centro elaborazione dati della Direzione generale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di annotazione della compatibilità della massa supplementare del veicolo:

a) in sede di immatricolazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà;

b) in sede di aggiornamento del documento di circolazione.

2. Il presente decreto disciplina altresì le condizioni di circolazione sul solo territorio nazionale con un veicolo, come definito dall'art. 1, lettera *a)*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2, del Codice della strada.

Art. 3.

Annotazione della compatibilità della massa supplementare nel documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo

1. In sede di immatricolazione, la compatibilità della massa supplementare è valorizzata, ove ne ricorra il caso, nelle righe descrittive del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo attraverso la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».

2. Ai fini del comma 1, e dell'art. 4, comma 1 e 2, e 5, comma 2, sono implementate apposite procedure informatiche intese a verificare che la massa complessiva a pieno carico del veicolo, quale risulta nel campo (F.2) del documento di circolazione, al netto della massa supplementare, non superi il valore di 3.500 kg.

Art. 4.

Aggiornamento del documento di circolazione ai fini dell'annotazione della compatibilità della massa supplementare

1. A condizione che nelle righe descrittive del documento di circolazione sia già annotata la massa supplementare, l'intestatario del veicolo, quale risulta nel predetto documento, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile, allegando l'attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l'aggiornamento del documento stesso senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui art. 78 del Codice della strada. All'esito della procedura informatica di cui all'art. 3, comma 2, ove ne ricorra il caso, è rilasciato un tagliando per l'aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg».

2. Per consentire di verificare, preventivamente rispetto alla formalizzazione dell'istanza di cui al comma 1, se il veicolo soddisfa le condizioni per l'emissione del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilità della massa supplementare, presso i sistemi informativi del CED è implementata apposita funzionalità accessibile dal titolare del veicolo attraverso il sito www.ilportaledellautomobilista.it - Conseguentemente non è possibile chiedere il rimborso della tariffa corrisposta per la presentazione della predetta istanza qualora, all'esito delle verifiche di cui all'art. 3, comma 2, non sia possibile emettere il tagliando di aggiornamento del documento di circolazione relativo alla compatibilità della massa supplementare, non ricorrendone le condizioni.

3. L'aggiornamento del documento di circolazione di cui al comma 1 e la funzione di verifica preventiva di cui al comma 2 possono essere espletati anche presso un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1992, n. 264, che vi provvede, in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione generale.

Art. 5.

Aggiornamento dei dati tecnici

1. Qualora il dato relativo alla massa supplementare non sia valorizzato nel documento di circolazione, è facoltà del costruttore richiedere al competente Ufficio della Direzione generale, esclusivamente per via telematica, un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo.

2. A seguito dell'aggiornamento di cui al comma 1, per le finalità di cui all'art. 4 l'intestatario del veicolo, quale risulta nel documento di circolazione, presenta apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione civile allegando l'attestazione del pagamento della tariffa dovuta per l'aggiornamento del documento di circolazione senza emissione di duplicato. Non si applicano le procedure di accertamento tecnico di cui art. 78 del Codice della strada. È quindi rilasciato un tagliando per l'aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg.» e, ove ne ricorra il caso: «massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg». Si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 6.

Disposizioni in materia di circolazione con veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 3, lettera *f)*, n. 2, del Codice della strada, un veicolo, privo di rimorchio, sul cui documento di circolazione sia annotata la compatibilità della massa supplementare ai sensi del presente decreto può essere condotto da un titolare di patente di categoria B conseguita da almeno due anni. Non è richiesto l'impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 né del limitatore di velocità.

Art. 7.

Entrata in vigore ed applicabilità

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal 3 aprile 2023.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il direttore generale: D'ANZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 4071

23A00216
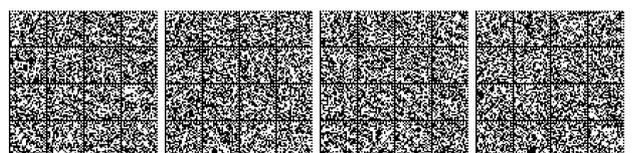
CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 5 gennaio 2023, n. **209**.

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2023.

Al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza

Agli uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle città metropolitane

Alle amministrazioni comunali

All'ANAS S.p.a.

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle Direzioni generali territoriali

Al CONI

All'ACI (Federazione automobilistica italiana)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

1. Premesse

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni;

delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.
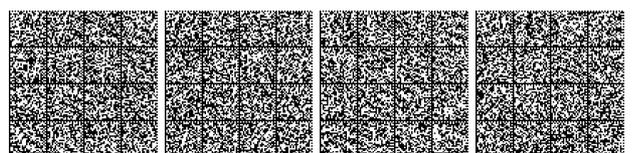
Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare *karting*, le gare su piste ghiacciate, le *gimkane*, le gare di minimoto, *supermotard* e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (*slalom*) e per le gare di formula *challenge* svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo ufficio.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma, inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara che deve includere anche l'eventuale *shakedown* e/o le eventuali prove spettacolo;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(1);

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

(1) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli importi da versare sono stabiliti dal decreto ministeriale n. 1 del 4 gennaio 2021, nelle more dell'emanazione del decreto di ulteriore aggiornamento.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2023. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 5 gennaio 2023

Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
DI SANTO

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2023 GIÀ SVOLTE NEL 2022

L'ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota n. aoodir006/0003228/22 in data 19 dicembre 2022 acquisita al protocollo n. 19802 del 20 dicembre 2022, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con nota in data 1° dicembre 2022, acquisita al protocollo n. 18391 del 1° dicembre 2022, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2023 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2022 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi motivo, una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare affinché non siano prodotti danni né sotto il profilo estetico né ambientale (neppure con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
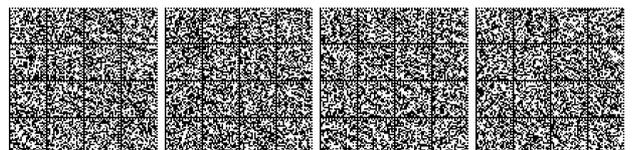
ELENCO 1 - GARE AUTO CONFERMATE ANNO 2023

MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROVINCIA	REGIONE
FEBBRAIO	05/02/23	9° RONDE DELLA VAL MERULA	A.S.D. SPORT INFINITY	SV	LIGURIA
	11/02/23	3° RALLY TERRA VALLE DEL TEVERE - 3° RALLY STORICO VALLE DEL TEVERE	A.S.D. VALTIBERINA MOTORSPORT	AR	TOSCANA
	18/02/23	39° RALLY DEL CARNEVALE	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	LU	TOSCANA
	24/02/23	3° RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE REG. SPORT - 5° RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE - 31° RALLY DEI LAGHI	A.S.D. RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	26/02/23	17° RONDE DEL CANAVESE	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
MARZO	03/03/23	13° HISTORIC RALLY DELLE VALLATE ARETINE - 10° REGOLARITA' SPORT VALLATE ARETINE	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	AR	TOSCANA
	03/03/23	RALLY DEL BARDOLINO - BARDOLINO CLASSIC - RALLY DEL BARDOLINO HISTORIC	RALLY CLUB BARDOLINO A.S.D.	VR	VENETO
	05/03/23	2° RALLY CITTA' DI FOLIGNO	PRS GROUP SRL	PG	UMBRIA
	05/03/23	7° MOTORS RALLY SHOW PAVIA	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	PV	LOMBARDIA
	10/03/23	13° ITALIAN BAJA DI PRIMAVERA - ARTUGNA RACE	FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE A.S.D.	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	12/03/23	46° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2023	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	LU	TOSCANA
	19/03/23	6° VIGNETI MONFERRINI	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	AT	PIEMONTE
	19/03/23	14° RALLY DELLA VAL D'ORCIA	A.S.D. SCUDERIA RADICOFANI MOTORSPORT	SI	TOSCANA
	24/03/23	19° BENACVS RALLY - 2° RALLY BENACO STORICO - 1° BENACO REGOLARITA' SPORT	DAYTONA RACE A.S.D.	VR	VENETO
	25/03/23	49° RALLY TEAM '971 - 15° RALLY TEAM '971 STORICO	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	26/03/23	9° CAMUNIA RALLY	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	BS	LOMBARDIA
	26/03/23	57° COPPA DELLA CONSUMA - 2° TROFEO COPPA DELLA CONSUMA	OR ACI PROMUOVE SRL	FI	TOSCANA
APRILE	01/04/23	47° TROFEO MAREMMA - 47° TROFEO MAREMMA IRC - 8° TROFEO MAREMMA STORICO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	GR	TOSCANA
	01/04/23	2°RALLY CEFALÙ STORICO - 2° RALLY CEFALU' CITTA TURISTICA	TEMPO S.R.L.	PA	SICILIA
	02/04/23	22° RALLY BIANCO AZZURRO	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	PU	MARCHE
	14/04/23	6° RALLY STORICO COSTA SMERALDA - TROFEO MARTINI - 5° REGOLARITA' SPORT COSTA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	16/04/23	17° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	16/04/23	2° DOLOMITI BRENTA RALLY	A.S.D. POWERSTAGE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	22/04/23	37° RALLY PREALPI OROBICHE	AC BERGAMO	BG	LOMBARDIA
	22/04/23	29° RALLY CITTA' DI CASARANO	A.S.D. CASARANO RALLY TEAM	LE	PUGLIA
	22/04/23	56° RALLY ELBA	AC LIVORNO	LI	TOSCANA
	23/04/23	3° LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA ETNA NORD	A.S.D. PASSIONE & SPORT	CT	SICILIA
	28/04/23	32° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - 15° TROFEO STORICO L. SCARFIOTTI	AC MACERATA	MC	MARCHE
	28/04/23	11° VALSUGANA HISTORIC RALLY - 11° VALSUGANA CLASSIC	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA AUTOCONSULT	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
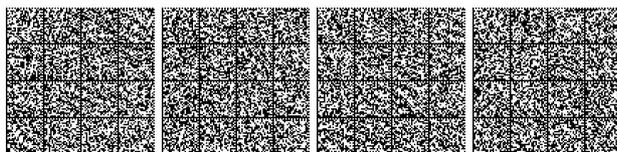
	29/04/23	2° RALLY CITTA' DI PRATO STORICO - 2° REGOLARITA' CITTÀ DI PRATO - SPORT	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	PO	TOSCANA
	30/04/23	41° RALLY DUE VALLI	AUTOMOBILE CLUB VERONA	VR	VENETO
	30/04/23	6° SLALOM CITTA' DI LOCERI	ASSOCIAZIONE OGLIASTRA RACING	NU	SARDEGNA
MAGGIO	01/05/23	41° MIGNANEGO / GIOVI	SCUDERIA VALPOLCEVERA	GE	LIGURIA
	07/05/23	107° TARGA FLORIO - TARGA FLORIO C.R.Z. - 107° TARGA FLORIO HISTORIC RALLY	AC PALERMO	PA	SICILIA
	07/05/23	2° RALLY COSTA DEL GARGANO	A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM	FG	PUGLIA
	07/05/23	38° RALLY DELLA VALDINIEVOLE E MONTALBANO	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	PT	TOSCANA
	13/05/23	15° RALLY DELLA VALLE INTELVI - 2° RALLY STORICO DELLA VALLE INTELVI - 1° REGOLARITÀ SPORT DELLA VALLE INTELVI	A.S.D. RALLY DEI LAGHI	CO	LOMBARDIA
	14/05/23	64° COPPA SELVA DI FASANO	A.S.D. EGNATHIA	BR	PUGLIA
	14/05/23	28° RALLY GOLFO DELL'ASINARA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	19/05/23	GUARCINO CAMPOCATINO 2023	SCUOLA GUIDA SICURA A.S.D.	FR	LAZIO
	21/05/23	7° RALLY IL GRAPPOLO	A.S.D. SAN DAMIANO RALLY CLUB	AT	PIEMONTE
	21/05/23	28° SLALOM ROCCA NOVARA	TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	21/05/23	40° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE - 10° RALLY ABETI STORICO - 3° REGOLARITA' SPORT	A. S. ABETI RACING	PT	TOSCANA
	21/05/23	30° RALLY ADRIATICO	PRS GROUP SRL	PU	MARCHE
	26/05/23	55° RALLY DEL SALENTO - 5° RALLY STORICO DEL SALENTO	AC LECCE	LE	PUGLIA
	28/05/23	52° TROFEO VALLECAMONICA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	28/05/23	29°RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO - RALLY NAZIONALE DEL TARO 2023	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	PR	EMILIA ROMAGNA
	28/05/23	54° SUSA MONCENSIO	SUPERGARA S.R.L	TO	PIEMONTE
	28/05/23	39° RALLY DELLA MARCA	COMITATO MOTORGROUP A.S.D.	TV	VENETO
GIUGNO	02/06/23	18° RALLY STORICO CAMPAGNOLO - 14° CAMPAGNOLO HISTORIC	RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L	VI	VENETO
	02/06/23	26° CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	VT	LAZIO
	04/06/23	30° SL CITTÀ DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	A.C. MOLISE	CB	MOLISE
	04/06/23	4° SLALOM BUSALLA-CROCEFIESCHI	SCUDERIA VALPOLCEVERA	GE	LIGURIA
	04/06/23	RALLY ITALIA SARDEGNA 2023	ACI	SS	SARDEGNA
	04/06/23	38° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT A.S.D.	SR	SICILIA
	09/06/23	72° TRENTO BONDONE - 72° TRENTO BONDONE AUTOSTORICHE	SCUDERIA TRENTINA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	10/06/23	23° RALLY DEI NEBRODI - 23° RALLY DEI NEBRODI STORICO	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	11/06/23	39° RALLY DELLA LANTERNA	A.S.D. LANTERNARALLY	GE	LIGURIA
	11/06/23	21° SLALOM DELL'AGRO-ERICINO	AS KINISIA KARTING CLUB	TP	SICILIA
	11/06/23	9° RALLY VALLI DELLA CARNIA	CARNIA PISTONS A.S.D.	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	11/06/23	59° RALLY VALLI OSSOLANE	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	VB	PIEMONTE

	17/06/23	15° RALLY DI REGGELLO CITTA' DI FIRENZE - 15° RALLY REGGELLO STORICO COPPA CITTA' DELL'OLIO	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	FI	TOSCANA
	17/06/23	51° SAN MARINO RALLY - 8° HISTORIC SAN MARINO RALLY	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	PU	MARCHE
	18/06/23	62° COPPA PAOLINO TEODORI	GRUPPO SPORTIVO DIL. A.C. ASCOLI PICENO	AP	MARCHE
	18/06/23	10° RALLY TERRA DI ARGIL	A.S.D. RALLY GAME TERRA DI ARGIL	FR	LAZIO
	23/06/23	12° RALLY LANA STORICO - 12° LANA STORICO REGOLARITA' SPORT	A.S.D. VEGLIO 4X4	BI	PIEMONTE
	23/06/23	35° BOLOGNA RATICOSA	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	BO	EMILIA ROMAGNA
	25/06/23	10° SLALOM BUBBIO-CASSINASCO	SUPERGARA S.R.L	AT	PIEMONTE
	25/06/23	11° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	AC BARI	BA	PUGLIA
	25/06/23	44° SANTO STEFANO - GAMBARIE	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA
	25/06/23	43° RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO	SAN MARTINO CORSE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
LUGLIO	01/07/23	21° RALLY DI CALTANISSETTA E DEL VALLONE - 7° HISTORIC RALLY DI CALTANISSETTA E DEL VALLONE	A.S.D. SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	CL	SICILIA
	02/07/23	58° RIETI TERMINILLO - 56° COPPA CAROTTI	A.C. RIETI	RI	LAZIO
	02/07/23	66° RALLY COPPA VALTELLINA	AC SONDRIO	SO	LOMBARDIA
	02/07/23	2° SLALOM VILLANOVA MONTELEONE	GRUPPO MOTORI TULA	SS	SARDEGNA
	02/07/23	7° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	MAT RACING A.S.D.	TO	PIEMONTE
	06/07/23	30° ITALIAN BAJA	FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE A.S.D.	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	07/07/23	43° RALLY INTERNAZIONALE DEL CASENTINO - 43° RALLY INTERNAZIONALE STORICO DEL CASENTINO	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	AR	TOSCANA
	07/07/23	41° CESANA SESTRIERE	AUTOMOBILE CLUB TORINO	TO	PIEMONTE
	09/07/23	10° RALLY DEL MATESE - 8° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO	A.S.D. NEW MATESE MOTORSPORT	CE	CAMPANIA
	09/07/23	24° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	CT	SICILIA
	14/07/23	58° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 27° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC - 3° RALLY ALPI ORIENTALI REGULARITY	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	15/07/23	14° RALLY STORICO VALLI CUNEESI - 14° RALLY STORICO VALLI CUNEESI REGOLARITA' SPORT	A.S.D. SPORT RALLY TEAM APS	CN	PIEMONTE
	16/07/23	15° SLALOM FAVALE-CASTELLO	OR SPORT FAVALE 07	GE	LIGURIA
	23/07/23	36° RALLY LANA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	BI	PIEMONTE
	23/07/23	58° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	LU	TOSCANA
	23/07/23	58° TROFEO LUIGI FAGIOLI	C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE	PG	UMBRIA
	23/07/23	21° SLALOM CITTA' DI OSILO	TEAM OSILO CORSE	SS	SARDEGNA
	29/07/23	16° RALLY VALLE DEL SOSIO - 7° HISTORIC RALLY VALLE DEL SOSIO	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	PA	SICILIA
	29/07/23	6° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME - 5° RALLY HISTORIC DI SALSOMAGGIORE TERME	MEDIA RALLY E PROMOTION S.S.D. A R.L.	PR	EMILIA ROMAGNA
	29/07/23	7° RALLY STORICO CITTA' DI SCHIO	A. S. D. POWERSTAGE	VI	VENETO
	30/07/23	42° COPPA SILA - TROFEO DOMENICO SCOLA	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	CS	CALABRIA

	30/07/23	10° TROFEO VULTURE MELFESE CITTA' DI MELFI E RAPOLLA	ASSOCIAZIONE BASILICATA	PZ	BASILICATA
	30/07/23	11° RALLY DI ROMA CAPITALE INTERNAZIONALE - RALLY ROMA CAPITALE	MOTORSPORT ITALIA	RM	LAZIO
AGOSTO	04/08/23	20° #TIMETORALLY RALLY CITTÀ DI SCORZÈ - MEMORIAL W.BERTON	SCORZE' CORSE A.S.D.	VE	VENETO
	06/08/23	49° ALPE DEL NEVEGAL	A.S.D. TRE CIME PROMOTOR	BL	VENETO
	06/08/23	7° SLALOM ALTOFONTE-REBUTTONE	A.S.D. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA ARMANNO CORSE	PA	SICILIA
	06/08/23	7° SLALOM CITTA' DI COSSOINE	GRUPPO MOTORI TULA	SS	SARDEGNA
	13/08/23	19° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	A.S.D. MOTORSPORT 2C	FR	LAZIO
	13/08/23	61° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	A S D SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	20/08/23	27° LUZZI-SAMBUCINA - TROFEO SILVIO MOLINARO	A.S.D. TEBE RACING	CS	CALABRIA
	25/08/23	5° RALLY DELLA VALPOLICELLA - 3° RALLY STORICO DELLA VALPOLICELLA - 3° REGOLARITA' SPORT DELLA VALPOLICELLA	VALPOLICELLA RALLY CLUB A.S.D.	VR	VENETO
	26/08/23	8° TINDARI RALLY - 8° TINDARI RALLY HISTORIC	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	27/08/23	14° COPPA CITTA' DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	ASSOCIAZIONE BASILICATA	SA	CAMPANIA
	27/08/23	3° SLALOM CITTA' DI USINI	TEAM OSILO CORSE	SS	SARDEGNA
SETTEMBRE	01/09/23	38° RALLY CITTA' DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO - 13° RALLY STORICO CITTA' DI TORINO	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	01/09/23	65° MONTE ERICE - 8° SALITA STORICA MONTE ERICE	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	TP	SICILIA
	02/09/23	36° RALLY PIANCAVALLO - 36° RALLY STORICO PIANCAVALLO 2023	AC PORDENONE	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	03/09/23	41° RALLY DI CASCIANA TERME	LASERPROM 015 SRL	PI	TOSCANA
	08/09/23	3° RALLY IL GRAPPOLO STORICO - 3° IL GRAPPOLO REGOLARITA' SPORT	A.S.D. SAN DAMIANO RALLY CLUB	AT	PIEMONTE
	08/09/23	68° COPPA NISSENA - 68° COPPA NISSENA HISTORIC	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	09/09/23	46° RALLY 1000 MIGLIA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	09/09/23	45° RALLY DI PICO	COMUNE DI PICO	FR	LAZIO
	10/09/23	50° GARESSIO - "SAN BERNARDO"	SUPERGARA S.R.L	CN	PIEMONTE
	10/09/23	3° SLALOM CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO	TECNO MOTOR RACING TEAM	FG	PUGLIA
	10/09/23	24° SLALOM SEREDDA-ITTIRI	A.S.D. ITTIRESE SPORT MOTORISTICI - A.I.S.M.	SS	SARDEGNA
	14/09/23	35° RALLY ELBA STORICO - 10° HISTORIC REGULARITY SPORT	AC LIVORNO	LI	TOSCANA
	16/09/23	20° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO - 4° BAJA VERMENTINO - TERRE DI GALLURA	A.S.D. RASSINABY RACING	OT	SARDEGNA
	16/09/23	2° RALLY STORICO GOLFO DELL' ASINARA - 2° REGOLARITA SPORT GOLFO DELL' ASINARA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	17/09/23	44° RALLY VALLE D'AOSTA	AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA	AO	VALLE AOSTA
	17/09/23	5° SLALOM QUOTA MILLE	PASSIONE E SPORT	CT	SICILIA
	17/09/23	42° RALLY APPENNINO REGGIANO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	RE	EMILIA ROMAGNA
	22/09/23	42° RALLY TROFEO VILLA D'ESTE ACI COMO - 6° RALLY STORICO ACI COMO - 2° TROFEO ACI COMO REGOLARITA SPORT	AC COMO	CO	LOMBARDIA

	24/09/23	7° DOLOMITI RALLY	DOLOMITI RACING MOTORSPORT A.S.D.	BL	VENETO
	24/09/23	32° CRONOSCALATA IGLESIAS SANT'ANGELO	AC CAGLIARI	CA	SARDEGNA
	24/09/23	13° RALLY PORTA DEL GARGANO TROFEO CITTÀ DI VIESTE	A.S.D. PILOTI SIPONTINI	FG	PUGLIA
	24/09/23	20° RALLY TIRRENO-MESSINA	A.S.D. TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	29/09/23	46° CIVIDALE CASTELMONTE - 46° CIVIDALE CASTELMONTE HISTORIC	RED WHITE A.S.D.	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	30/09/23	44° RALLY CITTÀ DI PISTOIA - 5° COPPA CITTÀ DI PISTOIA	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	PT	TOSCANA
OTTOBRE	01/10/23	70° RALLYE SANREMO	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	IM	LIGURIA
	01/10/23	66° SALITA DEI MONTI IBLEI	CINQUECENTISTI CHIARAMONTANI CLUB A.S.D.	RG	SICILIA
	01/10/23	36° MAXISLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	A.S.D. ROMBO TEAM	SA	CAMPANIA
	01/10/23	3° SLALOM CITTA' DI BULTEI	GRUPPO MOTORI TULA	SS	SARDEGNA
	01/10/23	15° SLALOM CITTA' DI BOLCA	A.S.D. POVIL RACE SPORT	VR	VENETO
	06/10/23	6° COPPA FARO PESARO	PEG RACING SRLS	PU	MARCHE
	06/10/23	10° DUE VALLI CLASSIC - 18° DUE VALLI HISTORIC	AUTOMOBILE CLUB VERONA	VR	VENETO
	07/10/23	38° RALLY DI SANREMO STORICO - 24° RALLY DELLE PALME	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	IM	LIGURIA
	07/10/23	11° RALLY TERRA SARDA - 3° RALLY TERRA SARDA STORICO	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	SS	SARDEGNA
	08/10/23	4° SLALOM TORRE DEL MITO	MOTORSPORT SCORRANO	LE	PUGLIA
	08/10/23	30° RALLY DEL RUBINETTO	PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	NO	PIEMONTE
	09/10/23	MODENA CENTO ORE 2023	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	RN	EMILIA ROMAGNA
	13/10/23	18° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO - 40° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO	BASSANO RALLY RACING	VI	VENETO
	15/10/23	28° SLALOM TORREGROTTA-ROCCAVALDINA	TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	15/10/23	50° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	LA CASTELLANA A.S.D.	TR	UMBRIA
	21/10/23	8° RALLY DELLE COLLINE METALLIFERE E VAL DI CORNIA - 3° HISTORIC RALLY DELLA VAL DI CORNIA	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	LI	TOSCANA
	22/10/23	11° RALLY DEL SEBINO	SEBINO EVENTI A.S.D.	BG	LOMBARDIA
	22/10/23	16° RALLY DELLE MARCHE	PRS GROUP SRL	MC	MARCHE
	22/10/23	8° SLALOM CITTA' DI DORGALI CALAGONONE	AUTOSPORT DORGALI	NU	SARDEGNA
	14/04/23	31° SALITA DEL COSTO	RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L	VI	VENETO
	29/10/23	RALLY DEL LAZIO E CASSINO	M33 SRL	FR	LAZIO
	29/10/23	15° SLALOM CITTA' DI AVOLA	SIRACUSA PRO MOTOR SP	SR	SICILIA
NOVEMBRE	04/11/23	5° RALLY SANTO STEFANO BELBO - TROFEO MERENDE	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	04/11/23	5° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO - 5° REGOLARITÀ SPORT INFINITY	A.S.D. SPORT INFINITY	SV	LIGURIA
	05/11/23	2° RALLY VALLI OLTREPO'	CST SPORT A.S.D.	PV	LOMBARDIA
	09/11/23	21° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA - 5° LESSINIA RALLY HISTORIC - 13° LESSINIASPORT	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. A R.L	VR	VENETO

	10/11/23	7° CRONOSCALATA DI TANDALO' CIVF	A.S.D. SALITA DI TANDALO'- TANDALO' MOTORSPORT	SS	SARDEGNA
	11/11/23	2° BAJA DELLE MARCHE	PRS GROUP SRL	MC	MARCHE
	12/11/23	FIORIO CUP TROFEO MASSERIA CAMARDA	AC LECCE	BR	LOMBARDIA
	12/11/23	7° SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE	VEDOVATI CORSE ALBINO	MB	LOMBARDIA
	12/11/23	2° RALLY DEL BRUNELLO	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
	12/11/23	9° RALLY 2 LAGHI - 13° RALLY DELL'OSSOLA	N.T.T. RALLY EVENT S.S.D. A.R.L.	VB	PIEMONTE
	17/11/23	7° CRONOSCALATA DI TANDALO' MEM. NICOLA IMPERIO	A.S.D. SALITA DI TANDALO'- TANDALO' MOTORSPORT	SS	SARDEGNA
	19/11/23	12° RONDE VALLI IMPERIESI	OR SC IMPERIA CORSE	IM	LIGURIA
	19/11/23	3° RALLY DAY DI CHIUSDINO	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	SI	TOSCANA
	19/11/23	32° RALLY CITTA' DI SCHIO	A. S. D. POWERSTAGE	VI	VENETO
	24/11/23	LA GRANDE CORSA - LA GRANDE CORSA REGOLARITA' SPORT	A.S.D. CLUB DELLA RUGGINE	TO	PIEMONTE
	25/11/23	3° RALLY DEL BRUNELLO STORICO - 3° RALLY DEL BRUNELLO - REGOLARITA' SPORT	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
	26/11/23	26° RALLY COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	AT	PIEMONTE
DICEMBRE	03/12/23	CECCANO CHRISTMAS SHOW 2023	A.S.D. RALLY GAME TERRA DI ARGIL	FR	LAZIO
	03/12/23	RALLY DI MONZA	SIAS S.P.A.	MB	LOMBARDIA
	09/12/23	2° RALLY DI NATALE A TAORMINA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	ME	SICILIA
	09/12/23	24° PREALPI MASTER SHOW - 18° RONDE PREALPI TREVIG.	A. S. D. MOTORING CLUB	TV	VENETO
	10/12/23	44° RALLY DELLA FETTUNTA	VALDELSA CORSE A. S. D.	FI	TOSCANA
	16/12/23	15° RALLY RONDE CITTA' DI SPERLONGA	WORLD COMPANY SRL	LT	LAZIO
	22/12/23	32° RALLY IL CIOCCHETTO - MEMORIAL PERISSINOT	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	LU	TOSCANA
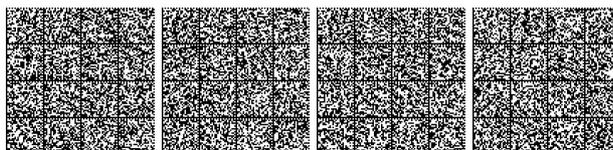
ELENCO 2 - GARE MOTO CONFERMATE ANNO 2023

MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROVINCIA	REGIONE
APRILE	15/04/23	CIVS + CRONO CLIMBER - 1° ROUND	MOTOCLUB DERUTA 2012 CITTÀ DELLA MAIOLICA	PG	UMBRIA
MAGGIO	20/05/23	CIVS + CRONO CLIMBER - 2° ROUND	MOTO CLUB PAOLO TORDI	AR	TOSCANA
GIUGNO	24/06/23	CIVS + CRONO CLIMBER - 3° ROUND	MOTOCLUB CASTELLIRI RIDERS CIOCIARIA	FR	LAZIO
AGOSTO	05/08/23	CIVS + CRONO CLIMBER 5° ROUND + CAMPIONATO EUROPEO DELLA SALITA	MOTOCLUB SPOLETO	PG	UMBRIA
SETTEMBRE	16/09/23	CIVS + CRONO CLIMBER 6° ROUND + CAMPIONATO EUROPEO DELLA SALITA	MOTOCLUB EVANDRO VITI VOLTERRA	PI	TOSCANA

ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

23A00174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indostac».

Con la determina n. aRM - 9/2023 - 7211 del 9 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Epifarma S.r.l, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: INDOSTAC;

confezione: 037863014;

descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00194

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Belara»

Estratto determina IP n. 625 del 16 settembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BELARA, 0,03 mg + 2 mg, Tabletki Powlekane 21 Tabletki dalla Polonia con numero di autorizzazione 21993, intestato alla società Gedeon Richter Polska SP. Z O.O. UL. FR. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polonia e prodotto da Gedeon Richter PLC., Gyömrői ÚT 19-21, 1 103 Budapest, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: BELARA «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050022019 (in base 10) 1HQKN3(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,030 mg di etinilestradiolo e 2,0 mg di clormadinone acetato.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K-30, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa 2910, lattosio monoidrato, macrogol 6000, glicole propilenico, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172).

Inserire nel foglio illustrativo e nelle etichette la dicitura: medicinale equivalente.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BELARA «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050022019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BELARA «2 mg + 0,03 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050022019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00201

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorochina Bayer».

Con la determina n. aRM - 10/2023 - 689 del 9 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CLOROCHINA BAYER.

Confezione: 008366015.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00202

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mirtazapina, «Mirtazapina Mylan Generics Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 25/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

n. 1 variazione di Tipo II, C.I.2.b - Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo all'*originator*.

Vengono apportate modifiche al paragrafo 4.8 con l'aggiunta di un evento avverso (priapismo).

Vengono altresì apportate modifiche formali in accordo al QRD *template*.

Il foglio illustrativo viene aggiornato di conseguenza.

Relativamente al medicinale MIRTAZAPINA MYLAN GENERICS ITALIA (A.I.C. 038014).

Confezioni:

A.I.C.: 038014015 - «15 mg compresse orodispersibili» 1x6 compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014027 - «15 mg compresse orodispersibili» 12 (2x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014039 - «15 mg compresse orodispersibili» 18 (3x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014041 - «15 mg compresse orodispersibili» 30 (5x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014054 - «15 mg compresse orodispersibili» 48 (8x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014066 - «15 mg compresse orodispersibili» 60 (10x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014078 - «15 mg compresse orodispersibili» 90 (15x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014080 - «15 mg compresse orodispersibili» 96 (16x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014092 - «30 mg compresse orodispersibili» 1x6 compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014104 - «30 mg compresse orodispersibili» 12 (2x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014116 - «30 mg compresse orodispersibili» 18 (3x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014128 - «30 mg compresse orodispersibili» 30 (5x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014130 - «30 mg compresse orodispersibili» 48 (8x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014142 - «30 mg compresse orodispersibili» 60 (10x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014155 - «30 mg compresse orodispersibili» 90 (15x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER;

A.I.C.: 038014167 - «30 mg compresse orodispersibili» 96 (16x6) compresse in blister PVC /PA/AL/POLYESTER.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2022/418.

Numero procedura: DK/H/0986/01-03/II/049.

Titolare di A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00203

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropinirolo, «Ropinirolo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 26/2023 dell'11 gennaio 2023

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ROPINIROLO MYLAN GENERICS nella confezione di seguito indicata.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: ropinirolo.

A.I.C. n.: 038427213 - «0.25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore HDPE (codice base 32 14NQLF).

Codice pratica: C1B/2022/2492.

Numero procedura: DE/H/0957/001/IB/053.

Titolare di A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C»nn, classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00204

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sulbactam sodico e cefoperazone sodico, «Sulperazone».

Estratto determina AAM/PPA n. 27/2023 dell'11 gennaio 2023

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale SULPERAZONE (A.I.C. 028409), per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 028409011 - «500 mg + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino;

A.I.C.: 028409023 - «500 mg + 1 g polvere per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino;

A.I.C.: 028409035 - «1 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino;

A.I.C.: 028409047 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino.

Tipo II, B.I.a.1.b modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea *b)*. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo):

introduzione di un nuovo produttore della sostanza attiva sulbactam sodico sterile avente il sostegno di un *master file* del principio attivo.

Tipo IA, B.I.b.1.c modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente:

revisione delle specifiche della sostanza attiva per inserimento del controllo dell'etanolo con relativo metodo.

Codice pratica: VN2/2022/7.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (Codice fiscale 06954380157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato, «Astepro».

Estratto determina AAM/PPA n. 13/2023 dell'11 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.6.a), aggiornamento dell'indicazione terapeutica precedentemente approvata con modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.1, 6.6 e 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura, aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo alla versione corrente del Qrd *template*, modifiche editoriali, adeguamento dell'etichettatura ai requisiti della *Blue Box,* relativamente al medicinale ASTEPRO.

Confezioni A.I.C.:

042362044 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 5 ml con pompa spray;

042362057 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con pompa spray;

042362069 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 17 ml con pompa spray;

042362071 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con pompa spray;

042362083 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 22 ml con pompa spray.

Codice di procedura europea: DE/H/5292/001/II/056.

Codice pratica: VC2/2021/438.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotressato sale sodico, «Methotrexate».

Estratto determina AAM/PPA n. 15/2023 dell'11 gennaio 2023

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per adempiere alle raccomandazioni del PRAC formulate nell'ambito della procedura PSUSA/00002014/201706, al fine di aggiornare lo schema posologico e le informazioni di sicurezza relative all'uso di metotrexato sia ad alti che a bassi dosaggi in pazienti affetti da insufficienza renale relativamente al medicinale METHOTREXATE (A.I.C. n. 019888) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VN2/2022/65.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, Italia.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, in conformità al testo allegato alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00218

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di antitrombina III umana, «Atenativ».

Estratto determina AAM/PPA n. 23/2023 dell'11 gennaio 2023

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II costituito da una variazione tipo II B.I.a.2.c), una variazione di tipo IA B.I.a.4.a), una variazione di tipo IB *unforeseen* B.II.b.z):

modifica del filtro impiegato nello step 10 filtrazione sterilizzante del processo di produzione della sostanza attiva di «Atenativ»;

restringimento del limite di accettabilità del test «*Total Count Viable* (TVC)» relativo al in - process control del processo di produzione della sostanza attiva (step 9);

modifiche editoriali ed aggiornamento della descrizione del processo di produzione e controllo della sostanza attiva

relativamente al medicinale: ATENATIV.

Confezioni:

A.I.C. n.

031118019 - «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere + flaconcino solvente da 10 ml;

031118021 - «1000 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere + flaconcino solvente da 20 ml.

Codice pratica: VN2/2022/234.

Titolare A.I.C.: Octapharma AB, con sede legale in Nordenflychtsvagen 55, 112 75, Stoccolma, Svezia.
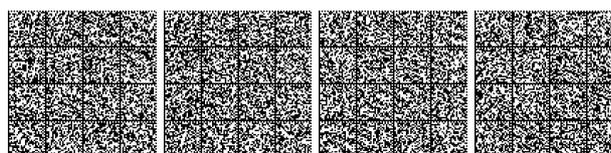
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00219

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 2 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonello De Lucia, Console onorario della Repubblica della Lituania in Macerata.

23A00234

Rilascio di *exequatur*

In data 2 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Elmer G. Cato, Console generale della Repubblica delle Filippine in Milano.

23A00235

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012711/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «bomba d'aereo BLU-117 A/B IT 2000 LBS caricata in PBXN-109, con rivestimento protettivo termico», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00177

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015037/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito elencato:

cartuccia 76/62 HE PFF IM 84.I: I categoria;

proietto carico 76/62 HE PFF IM 84.I senza spoletta: II categoria;

proietto carico 76/62 HE PFF IM 84.I con spoletta VTPA IM 76: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00178

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014071/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi denominati «carica di controminamento CM110 da 78 kg in PBXN-111, completa di SAD» e «carica principale da 78 kg in PBXN-111 per la carica di controminamento CM110», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00179

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012709/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «bomba d'aereo BLU-110 A/B IT 1000 LBS caricata in PBXN-109, con rivestimento protettivo termico», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00180

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013000/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi denominati «Testa di guerra Aspide mod. 66/78 completa di SAD» e «SAD denominato *Safe and Arm* B», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella seconda categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00181

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013001/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento presso il Centro interforze munizionamento avanzato (CIMA) in Aulla (MS), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

missile *Storm Shadow* versione Tornado: I categoria;

wings pyro ram spigot: V categoria - gruppo «E».

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00182

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009708/XVJ(53) del 29 dicembre 2022, su istanza del sig. Giuseppe Nicola Chiarappa, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di fuochi artificiali di IV e V categoria nell'opificio sito in Contrada San Rocco - via Vicinale San Rocco - San Severo (FG), in nome e per conto della «Piroluce S.r.l.», l'esplosivo denominato «batteria san severese» (massa attiva 315,0 *g)*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «C» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A00183

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Canicattì.

Il Comune di Canicattì (AG), con deliberazione n. 18 del 20 aprile 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Calogero Ferlisi, del dott. Fortunato Pitrola e del dott. Danilo Palumbo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A00184

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Frignano.

Il Comune di Frignano (CE), con deliberazione n. 24 del 29 luglio 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Adele Ferraro, della dott.ssa Emilia Tarantino e del rag. Carlo Cosenza, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A00185

Mutamento della denominazione della «Fondazione di culto Banco S. Geminiano e S. Prospero», in Modena

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2022 la «Fondazione di culto Banco S. Geminiano e S. Prospero», con sede in Modena, ha assunto la denominazione di «Fondazione di culto Santi Geminiano e Prospero».

23A00213

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione «Bianca e Pietro Piccolomini», in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione «Bianca e Pietro Piccolomini», con sede in Siena.

23A00214
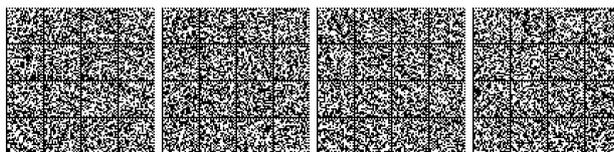
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2022.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2022				
DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	XINJIANG LONGPING HONG'AN BIO TECH CO., LTD	NO.735-1 GUANG MING ROAD, BEIQUAN TOWN, SHIHEZI, XINJIANG	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUECHEN SILICON CHEMICAL CO., LTD	DONGGANG TOWN,XINSHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU PROVINCE,	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG NATURAL EXTRACT INDIA PVT LTD	SY NO. 251 THRIYAMBAKAPURA VILLAGE,TARAKNAMBI HOBLI, GUNDLUPET TALUK, CHAMARAJANAGAR DISTRICT 571123 KARNATAKA STATE	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	ZHUCHENG LIANCHUN NATURAL PIGMENT EXTRACT CO., LTD	EAST SIDE OF NORTH SECTION, ZHANQIAN WEST STREET ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZHUCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	PATHWAY INTERMEDIATES LIMITES	UNIT 1 HARLESCOTT BUSINESS PARK SHREWSBURY- SY1 3FG	REGNO UNITO
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	PATHWAY INTERMEDIATES LIMITES	UNIT 1 HARLESCOTT BUSINESS PARK SHREWSBURY- SY1 3FG	REGNO UNITO
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	TAMAVARAM ROAD, MEDARAMETALA P.O. PRAKASAM DISTRICT ANDHRA PRADESH 523212	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	INNOVATIVE ADDITIVES INC.	33 EAGLE DRIVE, REHOBOTH DE 19971	USA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QINGDAO JIAYI BIOTECHNOLOGY CO., LTD	DACHANG INDUSTRY PARK HUANGDAO- DISTRICT QINDAO	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QINGDAO BRILLIANT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD	ROOM 601 UNIT N.46 CHANGHUA ROAD SHIBEI DISTRICT, QINGDAO CITY SHANDONG PROVINCE	CINA

ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
AGROLABO S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MASERO,59 SCARMAGNO (TO) E SEDE PRODUTTIVA C/O BARBIERO SPA BRESCIA	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE INDUSTRIAL ESTATE CW7	REGNO UNITO
A.I.CHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXTRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
A.I.CHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXTRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO., LTD	N.36 LIGUO BUSINESS STREET LIGO ZHANHUA DISTRICT BINZHOU CITUY SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	KIRNS CHEMICAL LTD	2208 C2 YONGSHENG COMMERCIAL PLAZA, 222 EAST LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NAGPUR PYROLUSITE PVT LTD	85, YESHWANT STADIUM, DHANTHOLI NAGPUR-44012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	PRAKASH CHEMICALS INTERNATIONAL PVT.LTD	PRAKASH HOUSE, 39/40 KRISHNA INDUSTRIAL ESTATE, OPP. GORWA BIDC, GORWA, VADODARA, 390016 GUJARAT	
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	BE-LONG (NORTH) CORPORATION	LINGANG CHEMICAL INDUSTRIAL PARK, CANGZHOU, HEBEI PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MUDANJIANG FENGDA CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION	NO.319 AIMIN STREET XIAN DISTRICT, MUDANJIANG CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT. LTD	147, GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR-364060 GUJARAT	INDIA
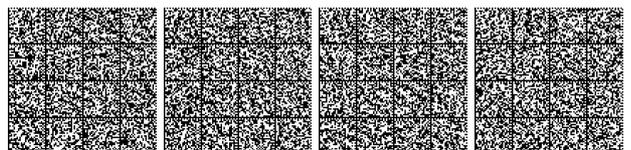
AMONPET S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ROMA,64 CUNEO E SEDE PRODUTTIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE,22 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	CARGILL LIMITED	CGN 1019 STRATHROY-127 ZIMMERMAN ST. S. STRATHROY ON N7G 0A3	CANADA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	AMBE PHYTOEXTRACTS PVT.LTD	SECOND FLOOR,48 HASANPUR,IP EXTENSION PATPARGANI DELHI	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	GHAZIABAD AROMATICS	DEVI MANDIR COMPOUND,OPPOSITE DELHI GATE, GHAZIABAD 201001 UTTER PRADESH	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	HEBEI JIELANG EXTRACT BIOTECH CO., LTD	C11 BEIYUAN VILLA BIANDIAN STREET 050061 SHIJAZHUANG HEBEI	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWNKOU GYPSUM INDUSTRY PARK SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO., LTD	NO.1, QINGFENG SOUTH ROAD, ZHANHUA DISTRICT, SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	DAESANG CORPORATION	26 CHEONHO-DAERO, DONGODAEMUN GU,02586 SEOUL	SUD COREA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
ARCA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	TIANJIN NORLAND BIOTECH CO LTD	2-2109 HENGHUA NO501 DAGU NAN ROAD-TIANJIN 300202	CINA
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	DIROX SA	TOMAS DIAGO 748 11300 MONTEVIDEO	URUGUAY
BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	GREAT PLAINS PROCESSING	301 SOUTH WALNUT AVENUE LUVERNE MN	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	BCP INGREDIENTS INC	3830 E.HWY 30 ST.GABRIEL LA 70776	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA

BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BEIKIRCHER GRUELAND SRL	SEDE LEGALE ZONA INDUDTRIALE,9 CAMPO TURES E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAMPI DELLA RIENZA,2 BRUNICO	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE INDUSTRIAL ESTATE CW7	REGNO UNITO
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/13-16 M FLOOR S.M.TOWER SAMSENNAI, PHAYATHAI BANGKOK 10400	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 HIGHWAY,KHO HONG, HAT YAI SONGKHLA 90110	THAILANDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ATUL LIMITED	310-B,VEER SAVARKAR MARG., DADAR WEST, MUMBAI	INDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHEN TOWN ZOUPING COUNTRY SHANDONG 256219	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	GUANGAN CHENGXIN CHEMICHAL CO., LTD	MAIN AREA OF XINGJAO ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY, GUANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGUAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	NUTRICHEM VENTURES LTD	41 LEIGHT ROAD, COBHAM SURREY, 2LF	REGNO UNITO
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA GALLIERA 6/2 40010 BENTIVOGLIO (BO)	HENAN GP CHEMICALS CO.LTD	RM 1727,NO.1 BUILDING, KAIXUAN PLAZA, NO 122 HUAYUAN ROAD, JINSHUI DISTRICT, ZHENGZHOU CITY, HENAN ROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA GALLIERA 6/2 40010 BENTIVOGLIO (BO)	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	NO 6 JINCHONG ROAD. MOHEKAO INDUSTRIAL PARK HUAISHANG DISTRICT BENGBU ANHUI PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT NO.2920 &2807, PHASE III,G.I.D.C. ESTATE, PANOLI, ANKLESHWAR-394116, DISTRICT BHARUCH. GUAJARAT	INDIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO,LTD	NO.555 DONGJIANG ROAD DEGAN IND.ZONE 402284 CHONGQING	CINA

CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO MYJIAN FOODSTUFF CO., LTD	NO.508 HAIBIN 6 RD, JIAONAN QINGDAO, SHANDONG	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO QUANLUNA FOOD CO.LTD	XUJIADACUN VILLAGE, TIESHAN SUBDISTRICT OFFICES, HUNGDAO DISTRICT, QUINGDAO CITY	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUADONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, TAMBON BANDOR AMPHUR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUNTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHONGQING SWEET PET PRODUCTS CO., LTD	NO.3 FENGHUANG STREET YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	FOSHAN PHONENIX PET PRODUCTS CO. LTD.	XINJI PINGDI YANBU NANHAI FOSHAN GUANGDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU ZHIXING PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	2 NANGE ROAD, TENGJIAO TOWN WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ATUL LIMITED	AROMATICS DIVISION 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA

DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	PRINCE ERACHEM MEXICO SA TAMOS	CARRETTERA TAMPICO VALLES KM 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ESKAY IODINE PVT. LTD	PLOT NO.907/2 JHAGADIA GIDC ESTATE, JHAGADA, GUJARAT	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	INDUSTRIAL AREA WUJIAQU CITY, XINJIANG PROVINCE P.R.	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	MIANYANG VANETTA PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD	CITTA' DI JUSHUI DISTRETTO DI ANZHOU CITTA' DI MIANYANG ANXIAN MIANYANG SICHUAN	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DAQING CITY,HEILONGJIANG PROVINCE 166200 P.R.	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	SHANDONG NB TECHNOLOGY CO.,LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY 256219 SHANDONG	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ZOUPING CHENSHI BIO ENGINEERING	XIWANG INDUSTRY PARK ZOUPING SHANDONG 256200	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	PT.CHEILJEDAG INDONESIA	DESA ARJOSARI RT. 04,RW 02-KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN PASURUAN 6718	INDONESIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST EGYPT CO., LTD	NEW BENY SUEF CITY IN EASTERN NILE	EGITTO
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST RUS CO., LTD	DANKOV LIPSTEK	RUSSIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHUNGHAI BIOLOGICAL COMPANY	POJIANG INDUSTRIAL ZONE 312071 SHAOXING PROVINCE	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI2/4 SAVIGLIANO (CN)	GOOD WHELL INDUSTRY CO., LIMITED	RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD- WAN CHAI- HONG KONG	CINA

DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	RENSIN CHEMICALS LIMITED	ROOM 16F SHUNYU BUILDING 19 BAILONG JIANG EAST STREET, JIANYE DISTRICT NANJING	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	LUMIX INDUSTRY LIMITED	RM 1302 13/F CHEONG BULDING 84-86 DES VOEX ROAD CENTRAL HONG KONG	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	MLINK INTERNATIONAL LIMITED	ROOM 2105, BJ1600, 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAIWAN HONG KONG	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	JUBILANT INGREVIA .	PLOT N.1 SECTOR 16 INSTITUTIONAL AREA NOIDA	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	NB ENTREPRENEURS	NAGPUR- UPPAL WADI, INDUSTRIAL ESTATE, KAMPTEE ROAD- NAGPUR 440026	INDIA
ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA GROWELL INDIA SHIVALIK	PLOT.14, GANGADHAM BIBWEWADI-KONDHWA ROAD, PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	DALIAN ZHEN-AO BIO-TECH CO.LTD	N.11 JINQI ROAD, ADVANCED EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY PARK, JINZHOU DISTRICT, DALIAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	UNISCOPE (EURO) LTD	FURNHAM CLOSE IND.ESTATE ,FURNHAM ROAD, CHARD, SOMERSET TA 201DA	REGNO UNITO
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT. LTD	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH - TAL-DAUND-PUNE	INDIA
EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO 59-2 DATANG INDUSTRIAL ZONE, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ZHEJIANG CHEMLINE INTERNATIONAL CO.LTD	RM 1101 EASTCOM BUILDING 398 WENSAN ROAD, HANGZHOU 31003	CINA
FEEDPRO S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA S. PERTINI,18 ROVATO (BS)	ORBIT BIOSCIENCE	KASRA N.22 VILLAGE RAIPUR DEHARDUN ROAD ROORKEE DIST. HARIDWAR DEHRADUN	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	KRISHNARAJ FERTICHEM PRIVATE LIMITED	PLOT NO5-6 G.I.D.C. ESTATE 382825 GOJARIYA MEHSANA GUJIARAT	INDIA

GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT, N.2920, PHASE III,GIDC ESTATE, PANOLI, TALUKA ANKLESHWAR, DISTRICT:BAHARUCH, 394116, GUJARAT	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	RAJ FEED	PLOT N.5, NIRMAL INDUSTRIAL PARK, OPP-GOZARIJA GIDC ESTATE, HARNAHODA ROAD, GOZARIJA - 382825 GUJARAT	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	ZHANGHOU ROAD, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI,6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA,79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGSU MUPRO IFT CORP	WEST OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANNAN, LIANYUNGANG, JIANGSU	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 1506 BUILDING B-1 GREENLAND WINDOW BUSINESS PLAZA, N°2 JILAN ROAD JIANGNING DISTRICT NANJING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG NHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD	ADD N.2 HAOTIAN ROAD, ECONOMIC AND THECNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SUI HUA, HEILONGJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHUCENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	XINXING TOWN ZUCHENG SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SINOPHARM JANGSU CO., LTD	SF 6TH BLDG XINCHENG SCIENCE PARK N°69 AOTI STREET NANJING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10, F TOWER A, BILION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY- HONG KONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD	N°5 BUILDING 11 SUNSHINE NEW TOWN N°158 JINZHU WEST ROAD LHSA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LASONS INDIA PVT. LTD	UNIT NO 504, HALLMARK BUSINESS PLAZA, SANT DNYANESHWAR MARG, OPP. GURUNAK HOSPITAL KALANAGAR , BANDRA EAST, MUMBAI-400 051, MAHARASHTRA	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.1 TONXING ROAD KENLI COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
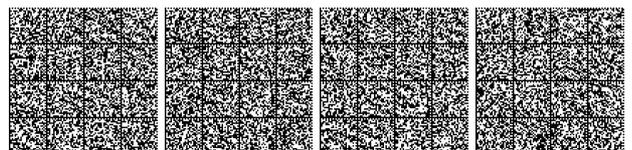
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	XICHENG DISTRICT NINGJIN COUNTY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DAESANG CORPORATION	GUNSAN SITE 57 OEHANG-4 (SA)/GIL GUNSAN-SI,JEOLLABUK-DO	COREA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HENAN JULONG BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD	OVERPASS WEST, RUZHOU CITY, HENAN PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	CHEIL JEDANG	GIACARTA	INDONESIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO., LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI TIGER BIOTECH CO. LTD	WEIWU ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUZHEN, ANHUI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG AOCTER FEED ADDITIVES CO., LTD	N°5 NORTH GUANDAO ETDZ, GAOTANG COUNTY, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	SOUTH ZHUJIANG ROAD, WEST YUNHAI STREET, BAICHENG, INDUSTRIAL ZONE, BAICHENG CITY, JILIN PROVINCE 137000	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN WENKOU GYPSUM INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XIAMEN KINGDOMWAY VITAMIN LTD	NO.33 XINCHANG ROAD, HAICHANG, XIAMEN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD	NO.58 CHANGE ROAD BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12F BANDAO MANSION, N.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061	CINA
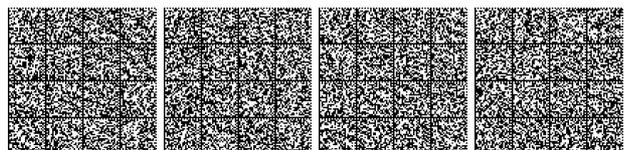
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	N.789 RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	N°188,FANGZHENG EAST STREET, GANQUANPU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, URUMCHI CITY, XINJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHANGHAI BIOLOGICAL COMPANY	N.58 CHANGHE ROAD, BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	N°118 XIANSHAN ROAD, XIANGYANG, HUBEI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MADHU SILICA PVT LTD	REGD.OFFICE:147,GIDC VARTEJ,BHAVNAGAR 364060 GUJARAT	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO ZHENGTAIXIN TRADE CO., LTD	ROOM 2702, UNIT 2 Nà36 MIAOLING ROAD, LAOSHAN DISTRICT QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI REDPONT BIOTECHNOLOGY CO., LTD	MAANSHAN DANG TU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ANHUI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZIBO JUNTU INTERNATIONAL TRADE CO.LTD	HOLIDAY GARDEN 4-808, NO 296 LIUQUAN ROAD ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG RUIYUAN CHEMICAL CO., LTD	HUANTAI ZIBO, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA

GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU, TIELING, LIAONING PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	GHW CO., LTD	N°6 VSIP II-A, STREET NO.15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI BROTHER PHARMACEUTICAL CO.LTD	JISHAN INDUSTRIAL PARK PENGZE JUJIANG CITY JIANGXI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QUIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.LTD	EAST SIDE OF NATIONAL ROAD G111 AT 1558 KM, ANG'ANG XI DISTRICT, QUIQIHAR CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIETRO MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	CHURCH & DWIGHT CO.,INC	500 CHARLES EWING BOULEVARD EWUING NJ 08628 EWING	USA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIETRO MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	VOLAC INTERNATIONAL LIMITED	ROYSTON HERTFORDSHIRE SG8 5QX	REGNO UNITO
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIETRO MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	ADANI WILMAR LIMITED	FORTUNE HOUSE NR. NAVRANGPURA RAILWAY CROSSING, NAVRANGPURA AHMEDABAD 380009 GUJARAT	INDIA
INNOVET ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA EGADI,7 E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MEUCCI,2 SACCOLONGO	KINGHERBS LTD	NO.6 YONGXING ROAD,BAISHUI,YONGZHOU,HUNA N	CINA
KALMI ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA SANTA MARIA,28 DESENZANO SUL GARDA	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE INDUSTRIAL ESTATE CW7	REGNO UNITO
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA SANTA MARIA,28 DESENZANO SUL GARDA	ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO SPECIALTY FEED INGREDIENTS DIVISION	4666 FARIES PARKWAY DECATUR, ILLINOIS 62526	USA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3-3H 42025 CAVRIAGO (RE)	WUFENG CHICHENG BIOTECH CO.LTD	8 TIANCHI RD. YUYANGGUAN TOWN, WUFENG COUNTRY, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	MADHU SILICA PVT.LTD	GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR - 364060 GUJARAT	INDIA

KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	NINGBO DAHOUNGYING BIOENGINEERING CO., LTD	N.166 BEIHAI ROAD,XIEPU ZHENHAI AREA, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD	SHUNGANG ROAD, TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JIANGSU	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE O., LTD	118 HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	GENEHAM PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.12 ERKANG ROAD, LIUYANG ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA CITY, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	COFCO TECH BIOENGINEERING (TIANJIN) CO.LTD.	43 THIRTEENTH AVENUE, 300457,TIANJIN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VITAL LABORATORIES PVT LTD	PLOT NO1710 &A-1 2208 PHASE III G.I.D.C VAPI-396195 GUJARAT	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANGHAI GIUSCIEN INTERNATIONAL CORPORATION	ADD. NO.738 UEZHENG RD., YEXIE TOWN, SONGJIANG DISTRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	M/S LEGEND INDUSTRIES	PLOT NO478. PHASE II, GIDC.VATVA, AHMEDABAD, 382445 GUJARAT	INDIA
KEMIMPEX S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI YUXING BIO ENGINEERING CO LTD	HIGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, NINGJING COUNTY XINGTAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG TIANHECHENG BIO-TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD	NO111, LEYUAN RD., SHIMEN TOWN, TONGXIANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SUPRIYA LIFESCIENCE LTD	A 5/2 LOTEPARSHURAM INDUSTRIAL AREA MIDC TAL-KHED DIST, RATNAGIRI PIN 415 722 MAHARASHTRA	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA

KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FERMENTA BIOTECH LTD	PLOT NOS.Z109 B&C, DAHEJ SEZ II, VILLAGE DAHEJ, TALUKA-VAGARA DIST.BHARUCH-392130 GUJARAT	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FIPHARM CO., LTD	NO.21A HAIYA INTERNATIONAL BUILDING, 24 GUOMAO ROAD, CITY HAIKOU HAINAN	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A, STREET NO.15 - SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HAINING KANGRUN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD + HEILONGJIANG NHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD	ROOM 1101 NO.3 BEIZHUANG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HAINING ZHEJIANG+ ADD.NO.2 HAOTIAN ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SUIHUA, HEILONGJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	D 1508 XINCHENGH BUSINESS CENTER, QIANSHAN ROAD, HEFEI, 230022	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	ADD. NO.59 DATANG INDUSTRIAL ZONE SANSHUI TOWN FOSHAN CITY	CINA
LCM TRADING S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA G. MAZZINI,33 20099 SESTO GIOVANNI (MI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	INDUNOR S.A.	LA ESCONDIDA H3514XAA CHACO	ARGENTINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD	N.2 GUANGZE AVENUE QIANJIANG QIANJIANG HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	KIRNS CHEMICALS LTD	1802,208 EAST LAODONG ROAD, 41007 CHANGSA HUNAN	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST RUS CO.LTD	TOLSTOGO STREET 36 OFFICE 1 399850 DANKOV- LIPSTEK REGION	RUSSIA

MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST EGYPT CO.LTD	HASSAN NASSAR ST, EL LASALKY AREA NEW MAADI CAIRO EGYPT	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST CO.LTD	168 CHENGDONG AVENUE YICHANG 443003 HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	3F INDUSTRIES LIMITED	SY NO 1604, APIIC-IALA EPURU 1B, PANTAPELEM MUTHUKUR 5234323 NELLORE	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	M/S LASONS INDIA PUT LIMITED	8 NEW JAGRUTI 227 SV ROAD, BRANDA (WEST9 MUMBAI 400050	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	JILIN MEHUA ACID LTD	WEST YUNHUAI STREET SOUTH ZHUJIANG ROAD BAICHENG INDUSTRIAL PARK	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	XINXING TOWN ZHUCHENG WEIFANG SHANDONG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TIBA STARCH &GLUCOSE COP.,	ALSLHYIA ELGDEEDA SHRKIA	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH &DWIGHT CO	INC.500 CHARLES EWING BOULEVARD EWING NJ 08628(ESPORTATORE)- CHURCH & DWING, CO 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IA 52577 (PRODUTTORE)	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SHOUGUANG FUTAILAI BIO CO, LTD	CHANMING INDUSTRIAL PARK, SHOUGUANG CITY (SHANDONG)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2705, CHANG'ANGUOUJI N.218, ZHONGSHAN EAST ROAD, QINHUAI DISTRICT, NANJING CITY, JANGSU PROVINCE	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA

MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWWAY RD. KHOHONG SUB-DISCTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NATURINA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA BOBBIO 1D/3R GENOVA E SEDE PRODUTTIVA IN VIA BORZOLI 131R GENOVA	PATAYA FOOD GROUP	RAMA 3 ROAD BANGKOK	THAILANDIA
NESTLE' S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DEL MULINO,6 20090 ASSAGO (MI) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAVOUR,60 - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	NESTLE' NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA PERU' 1451-14075-310 RIBEIRAO PRETO -SP	BRASILE
NEW FEED TEAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA G.UBERTI,6 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,11 LODI	MATRIX FINE SCIENCES PRIVATE LIMITED	PLOT N. D8, MIDC INDUSTRIAL AREA/PAITHAN, AURANGABAD-431148 MAHARASHTRA	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	BAKIRSULFAT KIMYA SANAYI VE TICARET AS	ALTAYCESME MAH. CAMLI SOK.NO:16A D:94, MALTEPE, INSTAMBUL	TURCHIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	HUNAN FORTUNE ECONOMICS & TRADE CO., LTD	104 TIANXINLICHENG, YANGJIASHAN CHANGSHA HUNAN	CINA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	CHONGQING HONOROAD ANIMAL HEALTH CO. LTD	NO.241 NANSHA ROAD, HECHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA

NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MISTIPLEX CC	PO BOX 299 GRASKOP 1270 MPUMALANGA	SUD AFRICA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PENA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	COMPAÑIA MINERA SAN GERONIMO	LA SERENA,COQUIMBO	CILE
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA NEERVELDSTRAAT, 101-103 E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	20 RESEARCH PARK DRIVE- ST CHARLES MO 63304-	USA
OQEMA S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA ROGGIA BARTOLOMEA N.7 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1310, DONGYI INTERNATIONAL BUILDING, 488 NORTH SHASOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN, 410007	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	RECH CHEMICAL CO. LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT NO.2920 &2807, PHASE III,G.I.D.C. ESTATE, PANOLI, ANKLESHWAR-394116, DISTRICT BHARUCH. GUAJARAT	INDIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING.LIAONING	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC.	28G,FLAGSHIP TOWER 40 HK, MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PETFORCE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA ARNALDO MARIA ANGELINI,12 TERNI	TAPLOW VENTURES LTD	9181 GIBSON ROAD, CHILLIWACK, BC V2P 6H4 N. CFIA ABP-80	CANADA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	N°12 MEIHUA RD XUYI ECONOMIC, DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN CITY JINANGSU P.R.	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	QINGDAO YUANFEI PETFOOD CO.,LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QIUGDAO	CINA

PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY ,JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
PIONEER HI BREAD ITALIA SEMENTI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PROVINCIALE 42/44 SISSA TRECASALI (PR)	PIONEER OVERSEAS CORPORATION	3239 HIGHWAY 8 WEST 52224-9570 DYSART IA	USA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	HULUMBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO.,LTD	SOUTH SIDE OF WEI ER ROAD,GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA
PROSOL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CARSO N.99 - 24040 MADONE (BG)	FABRIKA ZA -UL.	INDUSTRIKA BB - 7000 BITOLA	MACEDONIA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	QINGDAO YALUTE FOODS C., LTD	RM 12H, EDIFICIO B DI KINGFU MANSION, NO 22 SHANDONG ROAD QUINGDAO	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY ,JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO.,LTD	DONGJIAO STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION -ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	MADHU SILICA PVT. LTD	G.I.D.C. CHITRA, BHAVNAGAR - 364004 GUJARAT	INDIA
SEVECOM S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO,8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	CHURCH &DWIGHT CO.,INC	905 SOUTH CAROLINA AVE, MASON CITY IOWA	USA
TODINI AND CO S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA LARGAN.8 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O VALSPED ITALIA SPA VIA BASCHENIS N.11 IN DALMINE (BG)	INCASA S/A	RUA SAGUAÇU N.140 CEP 89221/010 JOINVILLE S.CATARINA	BRASILE
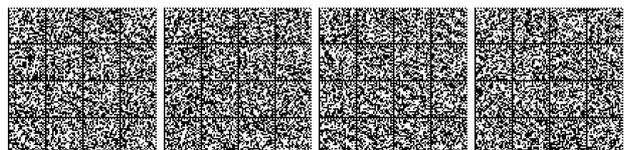
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE, CHANGTU, TIELING, LIAONING	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	DAMENG INVESTIMENT CO., LTD	512, CITIC DAMENG BUILDING, NO.18 ZHUJIN RD, NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEILONGJIANG NHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD	NO.2 HAOTIAN ECONOMIC AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE SUIHUA HEONGJIANG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SKYSTONE FEED CO., LTD	GUANLIN TOWN YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE 214258	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	BEJING ENHALOR INTERNATIONAL TECH CO.LTD	2 FLOOR KEHAIFULIN BUILDING NO.12 ZHONGGUANCUN SOUTH STREET HAIDAN DISTRICT, BEJING	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5, NORTH GUANDAO ROAD, GAOTANG, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG NHU PHARMACEUTICAL CO., LTD.	HANGZHOU BAY SHANGYU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWENKOU INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	ESTERCHEM LTD	BROOKLANDS WAY-BASFORD LANE INDUSTRIAL ESTATE-LEEBROOK-LEEK STAFFORDSHIRE ST137QF	REGNO UNITO
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	RZBC IMP. & EXP. CO. LTD	NO.66 LVZHOU SOUTH ROAD RIZHAO SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG PROVINCE	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA

23A00205

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-015) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00